

RIFLESSIONI E PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA TESSERA DEL TIFOSO

Il dibattito relativo alle norme anti-violenza è al momento incentrato sulla prossima obbligatoria introduzione della tessera del tifoso, la cui natura, secondo le specificazioni dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive è quella di uno strumento di "fidelizzazione" adottato dalla società di calcio che preveda verifiche della Questura attraverso una procedura standard diramata a livello nazionale con apposita direttiva ministeriale. La tessera ,nei propositi, si pone l'obiettivo di creare la categoria dei "tifosi ufficiali" e viene rilasciata dalla società sportiva previo "nulla osta" della Questura competente che comunica l'eventuale presenza di motivi ostativi. Lo stesso osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive descrive:

a) i vantaggi derivanti dal rilascio della tessera così meglio specificati:

- *al possessore non si applicano le eventuali restrizioni alla vendita dei biglietti;*
- *vengono snellite sia le procedure di acquisto dei biglietti che quelle di accesso allo stadio, attraverso la creazione di varchi dedicati;*
- *è favorita la concessione di facilitazioni, privilegi e/o benefici da parte delle società (accumulo di punti, diritto di prelazione per l'acquisto di biglietti, convenzioni con altre società private come Ferrovie dello Stato, Autogrill, sponsor, ecc.).*

b) i vantaggi per la sicurezza così meglio specificati:

- permette di "costituire" la categoria degli spettatori "ufficiali";*

-garantisce l'aumento degli standard di sicurezza del pubblico, perché esclude dagli impianti i soggetti sottoposti a Daspo o a condanne per reati da stadio;

-consente alle società sportive di avviare rapporti "virtuosi" con le tifoserie ufficiali, soprattutto per le trasferte;

-nel tempo determinerà la costituzione, nell'ambito delle Società Sportive, dei c.d. "dipartimenti dei tifosi" che in altri grandi club europei hanno trovato applicazione con apprezzabili risultati.

Nel concreto l'applicazione di tale strumento genera più di un dubbio, sia in riferimento all'utilità effettiva della tessera, sia in riferimento al suo ambito di applicazione e alle problematiche di coordinamento della medesima con le altre misure antiviolenza.

In riferimento all'utilità della medesima.

Nelle previsioni ministeriali la tessera dovrebbe consentire, così come sopra riportato(www.osservatoriosport.interno.it/tessera_del_tifoso/index_tessera_tifoso.html), di consentire l'accesso al settore ospiti ai soli soggetti che non stiano scontando provvedimenti di interdizione dagli impianti sportivi (DASPO) o che non abbiano riportato condanne negli ultimi 5 anni per reati connessi alle manifestazioni sportive. Ciò posto si deve considerare come, se tale è lo scopo, lo strumento della tessera del tifoso si palesa superfluo visto che sia l'abbonamento, sia i biglietti nominali, in quanto contenenti tutti i dati dell'interessato, dovrebbero abbondantemente impedire la vendita dei medesimi ai soggetti che non possano usufruirne (ossia i soggetti destinatari di DASPO o di condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni). Tali osservazioni sono state giustamente evidenziate da Marco Perduca, senatore Radicale eletto

nelle liste del PD e di Mario Staderini, della Direzione Nazionale di Radicali Italiani, i quali hanno evidenziato come Sarebbe sufficiente che la Prefettura comunicasse alle società la “black list” con l’elenco dei diffidati per evitare che ad essi vengano ceduti tagliandi o abbonamenti ¹. In altre parole la nominalità dei tagliandi d’ingresso e degli abbonamenti consente già di per sé di conseguire gli scopi previsti dalla tessera del tifoso strumento che, viceversa, consente un controllo di massa, ossia un controllo, non già sui soggetti che non possono accedere agli impianti sportivi, ma su quelli che, viceversa, possono accedervi.

Ambito di applicazione della tessera del tifoso e problematiche di coordinamento della medesima con le altre misure anti violenza di cui alla legge 401/1989 così come successivamente modificata.

Notevoli problemi si vengono a determinare in riferimento all’ambito di applicazione della tessera del tifoso. In effetti se si esaminano le disposizioni di

¹ Roma, 9 settembre 2009 Dichiarazione di Marco Perduca, senatore Radicale eletto nelle liste del PD e di Mario Staderini, della Direzione Nazionale di Radicali Italiani *“Nonostante le tardive smentite del Viminale, la situazione rimane confusa. L’art 9 della legge 41/07 parla chiaro: i club di calcio non possono vendere biglietti ai cittadini che sono stati nella loro vita oggetto di diffida o di condanna in primo grado per reati da stadio. Quindi sia ai tifosi di casa che in trasferta. Sarebbe sufficiente che la Prefettura comunicasse alle società la “black list” con l’elenco dei diffidati per evitare che ad essi vengano venduti i biglietti. Il Ministero dell’Interno ha preferito invece inventarsi la “tessera del tifoso”, di cui la legge non parla mai, con il suo poliziesco ed inutile meccanismo del nulla osta preventivo delle questure. Per capire perché si è scelto di sottoporre a controllo di polizia centinaia di migliaia di tifosi anziché limitarsi a comunicare ai club una black list di poche migliaia, insieme alla senatrice Donatella Poretti abbiamo presentato due interrogazioni al Ministro Maroni, anche per chiedere conto delle interpretazioni contraddittorie della legge che già avvengono in giro per l’Italia. La vicenda di Siena-Roma è esemplare: il Ministero prima vieta la trasferta e poi la autorizza a condizione di viaggiare con il pulmann pagato dalla AS Roma, nonostante l’art. 8 della legge 41/07 vieti ai club qualsiasi sovvenzione ai tifosi. Norme cervellotiche ed illiberali non si applicano arbitrariamente, si riformano”.*

cui all'art 9 della legge 41/2007², pare evidente come, con lo strumento della tessera del tifoso, verrebbe creata una sorta di interdizione a vita dagli stadi per tutti i soggetti non solo che abbiano riportato condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, ma anche per i soggetti che abbiano riportato, in qualunque momento, anche a distanza di anni, un provvedimento di interdizione dagli impianti sportivi. Tale ultimo motivo ostativo al rilascio della tessera si palesa come il più paradossale, in quanto il semplice DASPO viene come noto comminato con la semplice segnalazione all'autorità giudiziaria (o, come già avvenuto, a prescindere da tale segnalazione) e non costituisce l'accertamento della responsabilità del soggetto che magari, a distanza di anni, come spesso avviene, potrebbe essere prosciolto. In definitiva, qualora la tessera del tifoso non possa essere rilasciata ai soggetti di cui all'art 9 della legge 41/2007, il soggetto "daspato", a prescindere dalla sua futura acclarata innocenza, non potrebbe comunque più mettere piede in un impianto sportivo. La situazione *de quo* viene resa ancora più gravosa dal fatto che il DASPO, oltre a non costituire prova di colpevolezza, viene come noto emanato dall'autorità amministrativa senza contraddittorio, senza che al soggetto sia consentito di esporre le proprie ragioni dinanzi ad una autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla congruità della misura. Tale palese sproporzionalità è stata all'evidenza percepita dall'autorità amministrativa in considerazione del fatto che lo stesso osservatorio ha specificato come la tessera del tifoso verrà negata:

² "E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive"

- non più ai soggetti che siano stati destinatari di DASPO ma ai soggetti che hanno un DASPO in corso (e non potrebbe essere altrimenti visto che i medesimi, all'evidenza, non possono mettere piede negli impianti sportivi per tutto il periodo della misura);
- non più ai soggetti che abbiano riportato una condanna per reati connessi alle manifestazioni sportive in qualunque tempo ma negli ultimi 5 anni.

Tralasciando le problematiche riferite al contrasto di tale statuizione con le disposizioni di legge di cui al famigerato comma 9 e alla possibilità per le Questure di far pertanto riferimento a quest'ultima (ossia alla legge vigente), anche l'applicazione di tali più benevoli condizioni determina numerose problematiche di ordine pratico legate all'introduzione di una doppia misura di interdizione, connessa al DASPO prima e all'impossibilità di ricevere la tessera poi. Si pensi al soggetto che, nell'imminenza dei fatti, riceva un provvedimento di interdizione dagli impianti sportivi, regolarmente ed integralmente scontato prima della sentenza di condanna. Successivamente a quest'ultima (magari anche non definitiva) il soggetto che ha già, come si ripete, scontato integralmente il DASPO (magari per un periodo di 5 anni), non potrà ricevere la tessera del tifoso e, pertanto, se la tessera diverrà condizione necessaria per l'accesso agli impianti sportivi, sarà di fatto "daspato" per altri 5 anni. Si determina quindi una palese duplicazione del provvedimento di interdizione dagli impianti sportivi, frutto probabilmente del mancato coordinamento tra vecchie e nuove disposizioni, tra norme di legge in vigore e la disciplina di attuazione della tessera del tifoso. Al momento sembra comunque che il pericolo di una interdizione dagli impianti sportivi per i non possessori della tessera sia scongiurato e che il predetto mancato rilascio inibisca soltanto

l'accesso al settore ospiti³. D'altronde se la tessera del tifoso fosse condizione necessaria per l'accesso agli stadi si concretizzerebbe il fantasma della diffida a vita, qualora si applichi integralmente l'articolo n. 9 della legge 41/2007 o comunque, qualora si aderisca alle linee guida esposte dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (inibizione ai soggetti con un provvedimento di interdizione in corso o a coloro che abbiano riportato condanne negli ultimi 5 anni per fatti connessi a fenomeni di violenza negli impianti sportivi), quello della doppia diffida, così come meglio esposto in precedenza. Bisogna però considerare come, anche se l'attuale disciplina limita la mera inibizione al settore ospiti per i non possessori della tessera non si

3

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza_stadi/0683_2009_08_17_direttiva.html. "Sicurezza negli stadi. 17.08.2009. **La Direttiva Maroni sulla tessera del tifoso. Nelle «Disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010» le tappe per la messa a norma degli impianti sportivi.** Varato il 14 agosto dal ministro dell'Interno Roberto Maroni il provvedimento che detta ai prefetti le «Disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010». La Direttiva Maroni sulla tessera del tifoso è stata accompagnata dalla firma di un decreto che prevede le modalità di verifica dei requisiti per il rilascio della tessera del tifoso e degli altri titoli di accesso allo stadio, e nel quale si precisa che saranno considerati pregiudiziali solo i Divieti di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) in atto e le condanne per 'reati da stadio' riportate negli ultimi cinque anni. A seguito degli incontri informali con i vertici delle istituzioni sportive ed i presidenti delle società di serie A e B, la Direttiva prende atto che, sebbene il programma 'tessera del tifoso' incontri una condivisione di principio pressoché unanime, solo poche società hanno varato il progetto o si accingono a farlo, a causa, da un lato, dei rilevanti oneri organizzativi necessari per sostenerlo e, dall'altro, della nota avversione del mondo ultrà al programma stesso. Con l'inizio del prossimo campionato le società di serie A, B e Lega Pro dovranno tuttavia garantire il rilascio della 'tessera del tifoso' a chiunque la richiederà, contestualmente all'acquisto di un biglietto o all'esibizione dell'abbonamento. Entro il **31 dicembre 2009** in ciascun settore degli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori (o comunque a norma) dovranno essere previste 'corsie dedicate' per i possessori della 'tessera del tifoso' e dei loro familiari o accompagnatori. I varchi preferenziali dovranno essere strutturati in modo da essere immediatamente individuabili e saranno dotati di sistema di lettura elettronica in modo da agevolare e velocizzare al massimo le operazioni di controllo all'accesso allo stadio e consentire il più rapido e confortevole passaggio degli spettatori. Dal **1° gennaio 2010** le società potranno vendere o cedere a qualsiasi titolo i tagliandi riservati ai settori ospiti esclusivamente ai possessori della 'tessera del tifoso', i quali saranno esenti dalle 'prescrizioni per gli spettatori' eventualmente indicate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ed adottate dalle Autorità Provinciali di P.S. competenti; nei settori dello stadio diversi da quelli riservati agli ospiti sarà consentito l'accesso con l'utilizzo di titoli diversi dalla 'tessera del tifoso', dopo l'esibizione agli steward di un valido documento di identità".

possono tralasciare le problematiche e le contraddizioni di ordine pratico che ne derivano. In effetti ad una attenta disamina, al momento, non vi è alcuna inibizione, per i non possessori della tessera del tifoso, a recarsi in trasferta, ma vi è la sola interdizione ad acquistare biglietti per il settore ospiti. Pertanto qualora i tifosi di una squadra, impossibilitati al rilascio della tessera del tifoso, volessero affrontare una trasferta, potrebbero acquistare biglietti per altri settori dell'impianto diversi da quello ospite. Tale situazione creerebbe, all'evidenza, notevoli problemi di ordine pubblico in quanto si formerebbero nuclei di tifosi organizzati in trasferta a diretto contatto con i tifosi di casa. In altre parole l'attuale determinazione delinea uno scenario in cui i tifosi, anziché presidiare un proprio specifico settore, si potrebbero trovare mischiati gli uni con gli altri. Il tutto con pericolose conseguenze per l'ordine pubblico in quanto, ovviamente, tale situazione si verrebbe a delineare senza preavviso e senza un possibile, preventivo piano di sicurezza. Ciò in quanto, non essendo possibile conoscere la fede sportiva dell'acquirente del biglietto, non si può sapere quanti tifosi ospiti si materializzeranno il giorno della partita. L'unica soluzione possibile, già applicata in passato, sarebbe quella di consentire l'acquisto di tagliandi ai soli residenti della provincia di appartenenza della squadra di casa, fatta eccezione per i possessori della tessera, destinata al settore ospiti. Ma anche tale soluzione determinerebbe effetti paradossali, in quanto sarebbe interdetto l'accesso all'impianto ai tifosi della squadra di casa residenti fuori provincia (es; tifoso del Milan residente in Sicilia). Il punto da evidenziare è in effetti che, con esclusione dei casi in cui è stato adottato il divieto di vendita di tagliandi ai non residenti nella provincia della squadra ospitante, non vi è mai stato un vero e proprio divieto di trasferta, ma una mera chiusura del settore ospiti; circostanza che non ha impedito, come più volte avvenuto, ai tifosi che

intendevano recarsi in trasferta, di acquistare biglietti per altri settori dello stadio. In altre parole le restrizioni sulla vendita di biglietti ai tifosi ospiti presentano notevoli problemi di ordine pratico in quanto non è dato sapere se l'acquirente del biglietto sia un tifoso della squadra ospitante o ospitata. Il vantaggio concesso al possessore della tessera del tifoso di essere immune sulle restrizioni alla vendita di biglietti, deve quindi essere ridimensionato, in quanto tutte le misure adottate (al fuori della sopracitata vendita fuori provincia che comunque crea aspetti paradossali perché non tutti i tifosi di una squadra risiedono nella provincia di appartenenza della medesima) non sono idonee ad impedire la partecipazione alla trasferta dei tifosi. In conclusione l'attuale impostazione delle modalità di applicazione della tessera del tifoso determinerà notevoli problemi di carattere pratico, alcuni dei quali già materializzatisi nelle circostanze di restrizione alla vendita di biglietti (presenza inaspettata di tifosi ospiti). . Si deve però considerare come, al di là delle problematiche connesse alla tessera, la vera problematica delle norme anti-violenza relative ai tagliandi di accesso risiede nell'art. 9 della legge 41/2007 che è in vigore da ormai 2 anni, ossia ancor prima dell'elaborazione della tessera. Anche qualora infatti l'esperimento della tessera del tifoso venisse accantonato permane comunque il divieto di cedere tagliandi a tutti coloro che hanno riportato un provvedimento di interdizione ed una condanna per reati sportivi in qualunque tempo, con conseguente allontanamento a vita dagli impianti sportivi.